

Firenze, 10/06/2025

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS in merito alla proposta di Variante alle NTA del Piano Operativo del Comune di Bagno a Ripoli.

RAPPORTO TECNICO

In riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo all'oggetto si evidenzia quanto segue.

Il Comune di Bagno a Ripoli in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso all'Ufficio E.Q. Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze, che svolge la funzione di Autorità Competente, con nota registrata il 05/05/2026 col n. di prot. 22400, il documento preliminare contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del Piano Attuativo in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010.

La proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

Il documento preliminare è stato trasmesso dallo scrivente ufficio con nota prot. n. 22656 del 06/05/2026 e con nota 22772 del 07/05/2026 ai seguenti soggetti che, in collaborazione con l'Autorità Procedente, si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Direzione Urbanistica e Sostenibilità Settore VAS e VIncA, Regione Toscana Settore Genio Civile Valdarno Centrale, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, AUSL Toscana Centro-Zona Fiorentina Sud-Est, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Centro, Autorità Idrica Toscana, Autostrade per l'Italia S.p.A., Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, ENEL Distribuzione, Toscana Energia, ALIA Servizi ambientali S.p.A. Area Territoriale DT1, TERNA Rete Italia S.p.A., Publiacqua S.p.A., Consorzio di bonifica, RFI, fast web, FiberCop spa, Wind Tre spa, Iliad Italia spa, Comune di Impruneta, Comune di Firenze, Comune di Rignano, Comune di Greve in Chianti.



Nel termine di trenta giorni dall'invio del documento preliminare risultano pervenuti i seguenti contributi:

- Publiacqua (prot. 23209 del 08/05/2026),
- ARPAT (registrata al protocollo del Comune di Bagno a Ripoli col n. prot. 25895 del 21/05/2026).

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali/patrimonio-culturali, ritenuti degni di nota, e si formulano le relative considerazioni e conclusioni.

1) Publiacqua (prot. 23209 del 08/05/2026)

In riferimento alla richiesta in oggetto, registrata al n. 29214 del protocollo aziendale, esaminata la documentazione messa a disposizione con la presente siamo a esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, al procedimento in oggetto a condizione che al concretizzarsi degli interventi urbanistici o infrastrutturali e prima del rilascio delle relative autorizzazioni e/o concessioni edilizie, questo Gestore possa preventivamente esprimere il proprio parere di competenza per le opere che comportano un maggior carico urbanistico. A questo proposito per tutti i singoli interventi, il soggetto attuatore dovrà presentare tutto il progetto e trasmettere domanda per "Richiesta di attestazione di sottoservizi" come da elenco allegato.

Qualora dovessero essere necessari interventi sulle infrastrutture del S.I.I. (potenziamenti di rete, estensioni di rete, realizzazione di impianti, allacciamenti, etc) gli stessi saranno da realizzarsi a onere economico a carico dell'attuatore degli interventi.

Si informa sin da ora che lo smaltimento delle acque meteoriche non rientra nella gestione del S.I.I., le stesse dovranno essere recapitate nella fognatura meteorica (qualora presente), o in corpi recettori superficiali esistenti in loco con rete di smaltimento dedicata, separata e del tutto indipendente dalla rete di smaltimento delle acque nere, richiedendo e ottenendo le necessarie autorizzazioni-nulla osta alle competenti autorità. Tuttavia, per nostra opportuna conoscenza, dovrà sempre essere trasmessa alla scrivente, la documentazione tecnica relativa alla soluzione adottata per l'allontanamento delle acque meteoriche.

Premesso quanto sopra, alle prescrizioni comunicate si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, al procedimento in oggetto.

CONSIDERAZIONI

Si condivide quanto segnalato nel sopra riportato parere sopra riportato.

CONCLUSIONI

Le considerazioni del parere di Publiacqua possono essere considerate come un "vademecum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione della variante in oggetto ma anche



nelle successive fasi; si invita, pertanto, l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto contenuto nel parere di Publiacqua.

2) ARPAT (registrata al protocollo del Comune di Bagno a Ripoli col n. prot. 25895 del 21/05/2026).

[...] Dall'esame dei contenuti della variante emerge che le modifiche proposte non introducono nuove previsioni urbanistiche localizzate, nuove aree edificabili o trasformazioni territoriali specificamente individuate e dimensionate, né risultano associabili ad incrementi quantitativamente definiti del carico urbanistico o della capacità insediativa complessiva del territorio comunale. La variante non appare inoltre finalizzata alla modifica dell'impianto strategico del Piano Operativo vigente, né alla revisione della disciplina conformativa del suolo, configurandosi piuttosto come intervento di adeguamento e precisazione del quadro normativo esistente.

Sotto il profilo ambientale, si osserva come numerose modifiche introdotte appaiano orientate prevalentemente al rafforzamento delle condizioni di tutela del territorio rurale e del paesaggio, al contenimento di fenomeni di dispersione edilizia, alla limitazione di modelli insediativi riconducibili alla cosiddetta "campagna urbanizzata", nonché al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla promozione della sostenibilità energetica degli interventi edilizi. In tale contesto si collocano, ad esempio, le disposizioni volte a limitare la demolizione di edifici di valore paesaggistico, a privilegiare il recupero rispetto a nuove edificazioni sparse nel territorio rurale, nonché l'estensione dei requisiti prestazionali ed energetici agli interventi di demolizione e ricostruzione.

Parimenti, la variante introduce misure finalizzate ad incentivare l'impiego di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con il quadro normativo nazionale e comunitario in materia di transizione energetica.

Permangono tuttavia alcune modifiche che potrebbero teoricamente determinare effetti indiretti su talune matrici ambientali. In particolare, la disciplina relativa ai mutamenti di destinazione d'uso potrebbe potenzialmente incidere sul carico urbanistico e sulla pressione infrastrutturale locale, con possibili effetti indiretti sulle matrici traffico, rumore, aria, consumi energetici e risorsa idrica. Analogamente, la maggiore flessibilità prevista per l'installazione di impianti fotovoltaici, incluse alcune possibilità di posa a terra, potrebbe determinare effetti percettivi sul paesaggio, così come alcune disposizioni relative ai manufatti agricoli amatoriali potrebbero teoricamente favorire una maggiore diffusione di manufatti nel territorio rurale. Limitate criticità potenziali potrebbero inoltre derivare dalla disciplina relativa alle aree destinate a verde pubblico, con riferimento alla possibilità di inserimento di campi da gioco e apparati tecnologici.

Tuttavia, gli effetti sopra richiamati risultano descritti nella documentazione esclusivamente in termini qualitativi e potenziali, senza individuazione di specifiche localizzazioni, dimensionamenti, scenari previsionali o quantificazioni degli impatti attesi. La variante non contiene infatti elementi tali da consentire una valutazione ambientale di tipo quantitativo o sito-specifico, né risultano individuabili trasformazioni territoriali determinate suscettibili di produrre impatti ambientali significativi nel senso previsto dalla normativa vigente in materia di VAS.

Alla luce dei criteri di cui all'Allegato 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i., considerata la natura prevalentemente normativa e gestionale della variante proposta, nonché l'assenza di nuove



previsioni trasformative localizzate o di incrementi insediativi quantitativamente definiti, non emergono pertanto elementi tali da far ritenere probabile il verificarsi di impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione delle modifiche proposte.

Per quanto sopra esposto, limitatamente agli aspetti di competenza e sulla base della documentazione esaminata, non si rilevano elementi ostativi all'esclusione della variante dalla procedura di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.R. 10/2010 e s.m.i.

CONSIDERAZIONI

Si condivide quanto segnalato nel sopra riportato parere espresso da ARPAT.

CONCLUSIONI

Si prende atto e si condivide quanto espresso nel sopra riportato parere che conclude esprimendosi in senso **positivo**, non ritenendo necessario assoggettare la Variante in oggetto alla Valutazione Ambientale Strategica.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Considerata, ai fini istruttori, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; da approfondire ☹) relativi ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi individuati nell'allegato 1 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	☺
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	☺
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;	☺
- problemi ambientali relativi al piano o programma;	☺
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o della protezione delle acque);	☺
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	☺
- carattere cumulativo degli impatti;	☺

- natura transfrontaliera degli impatti;	☺
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);	☺
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);	☺
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;	☺
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;	☺
- dell'utilizzo intensivo del suolo;	☺
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;	☺

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini

CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente e pertanto si suggerisce possa essere esclusa dal procedimento di VAS di cui all'art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010.

Si rimanda al Comune di Scandicci di valutare l'opportunità di estendere lo studio di traffico anche sulla base dello stato attuale della rete viaria.

Il Responsabile della E.Q. Pianificazione Strategica
(Autorità Competente VAS)
Arch. Davide Cardì